



COMUNE DI MARZABOTTO

PROVINCIA DI BOLOGNA

C O P I A

DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 35 DEL 31/07/2013

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) SPERIMENTALE- ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2013 -

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 31/07/2013 alle ore 20:30.

L'anno DUEMILATREDICI il giorno TRENTUNO del mese di LUGLIO alle ore 20:30 convocata con le prescritte modalità, nella residenza comunale si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano presenti:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>
FRANCHI ROMANO	S	BIGNAMI VALERIO	S	VERONESI MASSIMO	S
RIGHI SIMONE	S	CUTRERA GIANNI	N	MOROTTI LILIANA	N
BACCILIERI SILVIO	S	CUPPI VALENTINA	S	LAFFI GIUSEPPE	S
MONESI SIMONETTA	N	PIACENTI CRISTINA	N		
ORSI FABRIZIO	S	RUBINI ROBERTO	S		
BOLELLI GIORGIO	S	CARDI VALTER	S		
FERRI DANIELE	S	MARCHI MARCO	N		
<i>Totale Presenti: 12</i>			<i>Totali Assenti: 5</i>		

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Sig./Sig.ra DOTT.SSA FRANCA LEONARDI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

In qualità di SINDACO, il Sig. ING. ROMANO FRANCHI assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scudatori i consiglieri sigg.:

BOLELLI GIORGIO
VERONESI MASSIMO
LAFFI GIUSEPPE.

L'ordine del giorno diramato ai Sigg. Consiglieri secondo le modalità prescritte dalla legge, porta la trattazione dell'oggetto sopraindicato. Nella Sala Consiliare sono depositate le proposte relative con i documenti necessari.

OGGETTO:
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) SPERIMENTALE- ALIQUOTE E DETRAZIONI PER
L'ANNO 2013 -

Il **Sig. Sindaco** relaziona sull'argomento iscritto all'odg, confermando le aliquote 2012.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D.L. del 6 dicembre 2011, pubblicato sulla G.U. n. 284 del 6 dicembre 2011, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 214 del 22 dicembre 2011, che all'articolo 13 ha disposto l'anticipazione, in via sperimentale, dell'introduzione dell'Imposta Municipale Propria a decorrere dal 1° gennaio 2012;

DATO ATTO che il periodo di applicazione sperimentale dell'IMU propria riguarda anche gli anni 2013 e 2014;

EVIDENZIATO, in particolare, che l'IMU sperimentale dovrà essere applicata sulla base delle disposizioni dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e s.m.i. ed altresì degli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in quanto compatibili;

VISTA la legge di stabilità per l'anno 2012 (legge 24 dicembre 2012 n.228);

RICHIAMATO il disposto dell'art.1 commi da 380 a 386 della 228/2012, in relazione al quale sono state apportate nuove significative modifiche all'assetto normativo della legge regolatrice dell'IMU sperimentale;

EVIDENZIATO, in particolare, che le nuove disposizioni prevedono, a decorrere dal 2013:

- 1) la soppressione della riserva allo Stato (prevista dal comma 11 dell'art.13) della quota di imposta IMU pari allo 0,38% dell'imposta su tutti gli immobili con esclusione dell'abitazione principale e relativa pertinenza e dei fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola;
- 2) l'introduzione di una nuova riserva di gettito a favore dello Stato commisurata all'aliquota standard 0,76% dell'imposta IMU sperimentale applicata a tutti gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
- 3) la possibilità per i Comuni di elevare fino a 0,30 punti percentuali (livello massimo pari a 1,06%) l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
- 4) l'istituzione, sempre a decorrere dal 2013, di un nuovo Fondo di solidarietà comunale e contestuale soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio istituito dall'articolo 2 del D.legs 23/2011;
- 5) l'alimentazione del predetto Fondo di solidarietà comunale con una quota di gettito IMU sperimentale da definirsi con DPCM;

RIMARCATO che a norma del disposto del citato comma 380 lettera b) secondo periodo, negli esercizi 2013 e 2014: *"(...)è versata all'entrata del bilancio statale una quota di pari importo dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni. A seguito dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo, è rideterminato l'importo da versare all'entrata del bilancio dello Stato. La eventuale differenza positiva tra tale nuovo importo e lo stanziamento iniziale è versata al bilancio statale, per essere riassegnata al fondo medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le modalità di versamento al bilancio dello Stato sono determinate con il medesimo DPCM;*

DATO ATTO che tale nuova disposizione comporta margini di incertezza circa l'effettiva disponibilità complessiva delle entrate da IMU propria sperimentale 2013, stante il preventivato intervento da parte dello Stato con un DPCM di riequilibrio ancora da adottare;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n.152 del 10/07/2013 con cui si provvedeva all'approvazione del progetto di Bilancio per l'esercizio 2013, mettendo in evidenza la manovra tariffaria complessiva;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 35 DEL 31/07/2013

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 25 del 29/06/2012 con la quale si approva il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria nel Comune di Marzabotto, successivamente modificato con propria deliberazione n. 13 del 30/04/2013;

RICHIAMATA altresì la propria deliberazione n. 58 del 30/10/2012 con la quale sono state approvate le aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2012, e ritenuto di confermare le stesse anche per l'anno 2013;

CONSIDERATO che:

a) la base imponibile IMU è disciplinata dall'art. 13 commi 3, 4 e 5 del D.L. 201/11 (e successive modifiche e integrazioni);

b) l'art. 13 comma 3 del D.L. 201/11 (e successive modifiche e integrazioni) prevede i casi in cui la base imponibile IMU è ridotta del 50% con riferimento ai fabbricati storici (di cui alla lett. a) e ai fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili e di fatto non utilizzati;

c) l'aliquota di base dell'imposta – pari allo 0,76 per cento- prevista dall'art. 13, comma 6, del D.L. 201/11 (e successive modifiche e integrazioni) può essere modificata dai comuni – con deliberazione del consiglio comunale adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 – in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali;

d) ai sensi dell'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011 (e successive modifiche e integrazioni), l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali. L'abitazione principale è quella definita dall'art. 13 comma 2, secondo periodo, del D.L. 201/11 e successive modificazioni e integrazioni;

e) ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 (e successive modifiche e integrazioni), dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400;

f) ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 10, ultimo periodo, del D.L. 201/2011 (e successive modifiche e integrazioni), i comuni possono prevedere che le agevolazioni per abitazione principale – l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, nonché la detrazione – si applichino anche:

- all'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata;
- all'unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

Al riguardo il Comune ritiene opportuno confermare anche in regime di IMU la scelta di considerare direttamente adibite ad abitazione principale le unità immobiliari oggetto delle due suddette ipotesi;

g) ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 10, penultimo periodo, del D.L. 201/2011 (e successive modifiche e integrazioni), le unità immobiliari di cui all'art. 8 – comma 4 del D.Lgs. 504/92 – ossia le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari – beneficiano della detrazione prevista per l'abitazione principale;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 35 DEL 31/07/2013

Preso atto del ruolo delle cooperative edilizie a proprietà indivisa e dell'Istituto Autonomo Case Popolari nel consentire l'accesso all'abitazione principale dei ceti meno abbienti, il Comune ritiene equa e coerente la previsione di un'aliquota IMU agevolata di importo corrispondente a quella destinata alle abitazioni principali (anche in considerazione del generale orientamento favorevole all'incentivazione delle soluzioni abitative destinate a chi non possa permettersi di acquistare una casa o di locare un appartamento ai prezzi di mercato);

h) la finzione giuridica secondo cui, ai soli fini dell'applicazione dell'IMU, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge non titolare di diritti reali sulla stessa, convenuta ovvero disposta in sede di separazione o divorzio dei coniugi, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione;

i) si ritiene opportuno agevolare – con previsione di un'aliquota del 0,76 per cento – le unità immobiliari (e relative pertinenze) concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta di primo grado (figli e/o genitore), ivi residenti anagraficamente e che la utilizzino come abitazione principale;

l) si ritiene opportuno agevolare – con previsione di un'aliquota del 0,76 per cento – le unità immobiliari (e relative pertinenze) concesse in locazione a canone concordato ex art.2, comma 3 Legge 431/1998;

m) si ritiene opportuno agevolare – con previsione di un'aliquota del 0,96 per cento – le unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze (C2, C6 o C7) interamente concesse in locazione;

n) si ritiene altresì opportuno agevolare – con previsione di un'aliquota del 0,86 – usufruendo della possibilità prevista nell'art.13, comma 9, gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art.43 del testo unico di cui al D.P.R. n.917/86 o posseduti dai soggetti passivi dell'imposta IRES purchè non locati;

DATO ATTO:

- che il Comune di Marzabotto è classificato montano nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e che, pertanto, ai sensi dell'art. 9, comma 8, del D.Lgs.14/03/2011, n. 23 e ss.mm.ii., nel proprio territorio sono esenti da IMU i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;

- che i terreni agricoli siti nel Comune di Marzabotto sono esenti da IMU, ex art. 7, comma 1, lett.h), del D. Lgs. 504/1992, in quanto ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 984/1977;

DATO ATTO che, nel quantificare le varie aliquote IMU, si è dovuto tenere conto anche della necessità di garantire il necessario equilibrio di bilancio, con conseguente utilizzo della facoltà di differenziare le aliquote;

EVIDENZIATO che il Comune può deliberare una propria aliquota IMU "ordinaria" e che si ritiene opportuno quantificare detta aliquota ordinaria in misura dell'1,06 per cento, esercitando la facoltà riconosciuta ai Comuni dall'art.13 comma 6 del D.L. 201/2011 (in base al quale l'aliquota base è modificabile fino appunto a più 0,3 punti percentuali) prevedendo nel contempo le ipotesi meritevoli di agevolazioni a cui accordare, nel rispetto dei limiti di legge, un'aliquota ridotta;

VISTI:

- l'art.53 comma 16 della Legge n.388/2000, così come modificato dall'art.27 comma 8 della Legge n.448/2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle Entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I Regolamenti sulle entrate, purchè approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento anche se adottati successivamente all'inizio dell'esercizio;
- l'art.1 comma 169 della L.296/2006 (Legge Finanziaria 2007), la quale ha previsto che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 35 DEL 31/07/2013

successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

- la legge n. 64 del 06/06/2013, di conversione con modifiche del D.L. n. 35/2013, all'art. 10 comma 4-quater, differisce, ai sensi dell'art. 151 del T.U. enti locali (D.Lgs. 267/2000), il termine per la deliberazione, da parte degli enti locali, del bilancio di previsione per l'anno 2013, al 30 settembre 2013;

DATO ATTO, infine:

- che il presente atto è stato sottoposto alla Commissione consiliare competente in data 24 /07/2013;
- che copia del presente provvedimento verrà inviata per via telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 06/12/2011 n. 201, conv. con mod. in L. 214/2011 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n.267;

Visto lo Statuto comunale;

Dato atto che, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dalla Responsabile del Settore Servizi Finanziari;

Dato atto altresì che è stato acquisito il parere di conformità a firma del Segretario Comunale ai sensi del vigente Regolamento Comunale dei controlli interni.

Dato atto che è stato acquisito il parere dell'organo di revisione che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

CON la seguente votazione espressa in forma palese dai n. 12 (dodici) componenti consiliari presenti in aula: votanti n. 9, astenuti n. 3 (Cardi, Veronesi e Laffi) , favorevoli n. 9 e contrari nessuno;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa

1) **DI ASSUMERE** con la presente deliberazione, adottata nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'art.52 del D.Lgs. 446/1997 e in aderenza alle prescrizioni dell'art.13 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, le determinazioni necessarie all'applicazione nell'anno 2013 dell'IMU propria sperimentale disciplinata dall'art.13 del D.L. 201/2011 e successive modificazioni ed integrazioni ed altresì degli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in quanto compatibili;

2) **DI STABILIRE**, riconfermando le aliquote 2012, per l'anno di imposta 2013 le seguenti aliquote ai fini dell'applicazione dell'IMU:

a) **ALIQUOTA ORDINARIA 1,06 per cento** (10,60 per mille), corrispondente all'aliquota base di cui all'art. 13, comma 6, D.L. 201/2011 aumentata di 0,30 punti percentuali, per tutte le fattispecie diverse da quelle di cui ai punti successivi;

b) **ALIQUOTA RIDOTTA 0,54 per cento** (5,4 per mille), corrispondente all'aliquota base di cui all'art. 13, comma 7, D.L. 201/2011 aumentata di 0,14 punti percentuali, per le abitazioni principali e relative pertinenze di cui all'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011.

La presente aliquota si applica anche alle fattispecie assimilate all'abitazione principale di cui all'art.3 del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria: 1)unità immobiliare e relative pertinenze possedute, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata; 2)unità immobiliare e relative pertinenze possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 35 DEL 31/07/2013

c) **ALIQUOTA RIDOTTA 0,54 per cento** (5,4 per mille), corrispondente all'aliquota base di cui all'art. 13, comma 6, D.L. 201/2011 diminuita di 0,22 punti percentuali, per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze come definite ai sensi dell'art. 13, comma 2, ultimo periodo, del D.L. 201/2011, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari e relative pertinenze come definite ai sensi dell'art. 13, comma 2, ultimo periodo, del D.L. 201/2011;

d) **ALIQUOTA RIDOTTA 0,86 per cento** (8,6 per mille), corrispondente all'aliquota base di cui all'art. 13, comma 6, D.L. 201/2011 aumentata di 0,10 punti percentuali, per le seguenti fattispecie:
- Fabbricati non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, purché non locati;
- Fabbricati posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, purché non locati;

e) **ALIQUOTA RIDOTTA 0,96 per cento** (9,6 per mille) corrispondente all'aliquota base di cui all'art. 13, comma 6, D.L. 201/2011 aumentata di 0,20 punti percentuali, per la seguente fattispecie:
- Abitazioni concesse in locazione e relative pertinenze come definite ai sensi dell'art. 13, comma 2, ultimo periodo, del D.L. 201/2011;

f) **ALIQUOTA RIDOTTA 0,76 per cento** (7,6 per mille) corrispondente all'aliquota base di cui all'art.13, comma 6, D.L. 201/2011 per le seguenti fattispecie:
- Abitazioni e relative pertinenze come definite ai sensi dell'art. 13, comma 2, ultimo periodo, del D.L. 201/2011, concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta di primo grado (figli e/o genitore), ivi residenti anagraficamente e che la utilizzino come abitazione principale;
- Abitazioni e relative pertinenze come definite ai sensi dell'art. 13, comma 2, ultimo periodo, del D.L. 201/2011, concesse in locazione a canone concordato ex art.2, comma 3 Legge 431/1998;

3) DI STABILIRE, per le motivazioni espresse in premessa ed ai sensi della normativa vigente, che la detrazione per abitazione principale viene mantenuta nella stessa misura prevista dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/11, convertito con mod. dalla L. 22/12/2011, n. 214 e ss.mm.ii, e pertanto:
dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400.

4) DI DARE ATTO che la detrazione di cui al precedente punto 3) si applica anche:

- a) all'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata;
- b) all'unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;
- c) alle unità immobiliari di cui all'art. 8, comma 4, del D.Lgs. 504/92, ossia quelle appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

5) DI DARE ATTO che copia del presente provvedimento verrà inviata per via telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 06/12/2011 n. 201, conv. con mod. in L. 214/2011 e ss.mm.ii.;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 35 DEL 31/07/2013

6) RENDERE - con la seguente votazione espressa in forma palese dai n. 12 (dodici) componenti consiliari presenti in aula: votanti n. 9, astenuti n. 3 (Cardi, Veronesi e Laffi) , favorevoli n. 9 e contrari nessuno; la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs.267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to ING. ROMANO FRANCHI

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT.SSA FRANCA LEONARDI

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

Ai sensi dell'art. 124 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, TUEL

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

Viene pubblicata all'albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

ESECUTIVITA'

Che la presente deliberazione diviene esecutiva il giorno

perchè dichiarata immediatamente eseguibile (comma 4, art. 134, D.Lgs. 267/2000)

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (comma 3, art. 134, D.Lgs. 267/2000)

Data:

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Leonardi Franca

La presente è copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Addi, 03/08/2013

IL Segretario Generale

Dott.ssa Franca Leonardi



COMUNE DI MARZABOTTO

PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero Delibera 35

Del 31/07/2013

OGGETTO

**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) SPERIMENTALE- ALIQUOTE E
DETRAZIONI PER L'ANNO 2013 -**

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE Data 10/07/2013 <i>F.to Biolchi Antonella</i>
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : FAVOREVOLE Data 10/07/2013 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI <i>F.to Biolchi Antonella</i>



Comune di Marzabotto
Medaglia d'oro al Valor Militare
Città messaggera di Pace
Provincia di Bologna

Allegato alla proposta di deliberazione n.36 del 25/06/2013 G.C. C.C.

Oggetto : Imposta municipale propria (IMU) sperimentale – aliquote e detrazioni per l'anno 2013-.

PARERE DI CONFORMITA'

(ex Art. 4 – 4° comma – Regolamento dei controlli interni del Comune di Marzabotto)

Con riferimento alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto ed alla relativa istruttoria ivi contenuta, si esprime **parere favorevole di conformità dell'azione amministrativa** alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.

Marzabotto, lì 10 luglio 2013

F.to Il Segretario Generale
Dott.ssa Franca Leonardi



COMUNE DI MARZABOTTO

Provincia di Bologna

* * * * *

IL REVISORE DEI CONTI

OGGETTO: parere sulla proposta di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE n. 36/2013 concernente l'approvazione delle determinazioni necessarie per l'applicazione per l'anno 2013 dell'imposta IMU propria sperimentale disciplinata dall'art. 13 del D.L. 201/2011 e successive modificazioni e integrazioni ed altresì dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in quanto compatibili.

Il sottoscritto Revisore, esaminato il testo della proposta di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE n.36/2013, ricevuta in data 10 luglio 2013, concernente l'approvazione delle determinazioni necessarie per l'applicazione per l'anno 2013 dell'imposta IMU propria sperimentale disciplinata dall'art. 13 del D.L. 201/2011 e successive modificazioni e integrazioni ed altresì dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in quanto compatibili.

presa visione

- della proposta di deliberazione ,

considerato

che con il provvedimento in esame si provvede alla determinazione delle modalità operative di applicazione dell'imposta IMU propria per l'anno 2013;

che occorre tenere nella debita considerazione che, ancora oggi, vi sono incertezze sulla reale portata applicativa dell'imposta ,

mancando alcuni provvedimenti governativi di completamento ed integrazione della disciplina dell'imposta stessa, che, tuttavia, anche al fine di dare certezza all'azione amministrativa e in particolare alla formulazione di un bilancio di previsione per l'esercizio 2013 il più attendibile possibile, occorre provvedere a determinare le modalità applicative,

rilevato

che la proposta di delibera viene presentata per l'approvazione nei tempi stabiliti dalle norme vigenti;

che le determinazioni proposte rientrano nel potere discrezionale attribuito all'Ente in fase di applicazione dell'imposta;

in conclusione

si ritiene di poter dare parere favorevole alla proposta di delibera, così come formulata e trasmessa, si

esprime

PARERE FAVOREVOLE

all'approvazione della proposta di delibera n. 36/2013, così come formulata

Bologna, 15 luglio 2013

IL REVISORE DEI CONTI

Rag. Luciano Tario

